

COMUNE DI TRESNURAGHES

PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113, DEL D.LGS 50 del
18 APRILE 2016**

INDICE

ART. 1 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'INCENTIVO

ART. 5 –GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 – ATTO DI INCARICO

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 9 - POLIZZE FIDEIUSSORIE

ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 12 - EFFICACIA

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

1. Gli oneri inerenti la progettazione, alla direzione dei lavori. ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifica di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al **2 per cento** modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di **“programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto”** nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Le attività e gli incentivi massimi attribuibili per le funzioni tecniche di cui sopra, svolte dai dipendenti del **Comune di TRESNURAGHES** sono determinati dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. **113 del D.Lgs. n. 50/2016** “ Codice dei Contratti Pubblici”
4. La percentuale degli incentivi effettivamente da attribuire ai dipendenti del **Comune di TRESNURAGHES** incaricati dell'attività di cui al comma 1 è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
5. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
6. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione Comunale, costituiscono economie.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Alla costituzione del fondo concorrono:

1. una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 del D.lgs 50/2016. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi Regolamento per la disciplina e l'incentivo dell'attività di progettazione svolta dai dipendenti comunali

i lavori, servizi o forniture con le non soggetti a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA

1. Gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o servizi.
2. Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere derivante dall'incentivo a carico del Bilancio dell'Ente, che trovano anch'essi copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o negli appositi stanziamenti di bilancio.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'INCENTIVO

1. La determinazione dell'entità massima dell'incentivo attribuibile ai dipendenti è stabilita per legge.
 2. Ai sensi dell'art **113 comma 3 del D.lgs 50/2016**, l' **80%** delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati. Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici
- Regolamento per la disciplina e l'incentivo dell'attività di progettazione svolta dai dipendenti comunali

superiori.

3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore al **20%** dell'**art. 4, comma 2** del presente regolamento.

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti è costituito un gruppo di lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici), secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità e entità della spesa.
3. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile del servizio competente, sentito il Responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 6.
4. All'interno del gruppo di lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
5. Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, Direttore dei Lavori, collaudatore, se (forniture e servizi, di Direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) e di loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.
6. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

ART. 6 – ATTO DI INCARICO

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;

Regolamento per la disciplina e l'incentivo dell'attività di progettazione svolta dai dipendenti comunali

b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

PER "OPERE O LAVORI PUBBLICI":

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

Attività di verifica del progetto e di validazione	10,00 %
Responsabile Unico del Procedimento fase progettazione (comprensiva della fase di predisposizione e controllo degli atti di gara)	dal 20,00 al 25 %
Responsabile Unico del Procedimento fase esecutiva	dal 20,00 al 25 %
Direzione dei Lavori e contabilità	30 %
Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10%
Collaboratori	fino al 10 %
Centrale Unica di Committenza	fino al 10%

2. Si da atto che le aliquote del Responsabile Unico del Procedimento per la fase progettuale e per la fase esecutiva varieranno dal 20% al 25% in funzione dell'inserimento o no di uno o più collaboratori nel gruppo di lavoro; pertanto al momento in cui non siano previsti collaboratori verrà applicata l'aliquota massima nei confronti del RUP.
3. Nel caso in cui la gara andrà gestita da una centrale Unica di Committenza verrà riconosciuta un'aliquota non superiore al 10% dell'80% del fondo incentivante, la quale verrà decurtata dall'aliquota spettante al Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, (comprensiva della fase di predisposizione e controllo degli atti di gara).

PER "SERVIZI E FORNITURE":

Responsabile Unico del Procedimento (comprensiva della fase di predisposizione e controllo degli atti di gara)	dal 40,00 al 50 %
Direttore dell'esecuzione	30 %
Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10%
Collaboratori	fino al 10 %
Centrale Unica di Committenza	fino al 10%

4. Si da atto che le aliquote del Responsabile Unico del Procedimento varieranno dal 40% al 50% in funzione dell'inserimento o no di uno o più collaboratori nel gruppo di lavoro; pertanto al momento in cui non siano previsti collaboratori verrà applicata l' aliquota massima nei confronti del RUP.
5. Nel caso in cui la gara andrà gestita da una centrale Unica di Committenza verrà riconosciuta un aliquota non superiore al 10% dell'80% del fondo incentivante, la quale verrà decurtata dall' aliquota spettante al Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione (comprensiva della fase di predisposizione e controllo degli atti di gara).
6. Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% del 2% come indicato all'art. 113, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
Il restante 20% spetterà al Comune e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del d.lgs. n.50/2016.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.
2. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto dei lavori; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo dei lavori, servizi o forniture non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

• La liquidazione degli incentivi per i lavori verrà effettuata nel modo seguente:

- Attività di verifica del progetto e di validazione;
- Responsabile Unico del Procedimento fase progettazione;
- Centrale Unica di Committenza;

successivamente all'acquisizione dell'efficacia sull'aggiudicazione dei lavori

- Responsabile Unico del Procedimento fase esecutiva;
- Direzione dei Lavori e contabilità;
- Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione;
- Collaboratori;

dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera.

• La liquidazione degli incentivi per i servizi e le forniture verrà effettuata nel modo seguente:

- Responsabile Unico del Procedimento;

successivamente all'acquisizione dell'efficacia sull'aggiudicazione dei servizi/forniture

- Direttore dell'esecuzione;
- Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione;

- Collaboratori;
- Centrale Unica di Committenza;

dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione del servizio o della fornitura.

3. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

ART. 9 - POLIZZE FIDEIUSSORIE

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.lgs. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione"
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati dalla stazione appaltante.

ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modifiche.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 12 – EFFICACIA

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, e quindi da calcolare ai progetti esecutivi dei lavori, servizi e forniture, approvati successivamente, nonché ai contratti di esecuzione affidati dopo il 19/04/2016.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, che costituisce appendice al Regolamento Uffici e Servizi, entra in vigore in vigore nelle modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente"